

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Legge 14 ottobre 1999 n. 362  
(G. U. 20 ottobre 1999 n. 247)

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Quaderno di campagna  
(omissis)

Art. 2

Acque di balneazione  
(omissis)

Art. 3

Interventi per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori  
(omissis)

Art. 4 Revisione periodica dell'efficacia dei medicinali  
(omissis)

Art. 5 Medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea  
(omissis)

Art. 6 Erogazione di medicinali  
(omissis)

Art. 7

Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del ministero della sanità  
(omissis)

Art. 8

Concorso riservato per l'assunzione di personale veterinario presso il Ministero della sanità  
(omissis)

Art. 9

Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale  
(omissis)

Art. 10 Disposizioni in materia di profilassi  
(omissis)

Art. 11

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE  
concernente la pubblicità di medicinali per uso umano  
(omissis)

Art. 12

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175

All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali e periodici di informazione".

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalla seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali e periodici di informazione".

Art. 13

Proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e agli enti di promozione sociale  
(omissis)

Art. 14 Confezioni di specialità medicinali in carattere Braille  
(omissis)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della Sanità

Visto, il Guardiasigilli: DILIBERTO